

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione giuridica

2004/0097(COD)

6.4.2005

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio e delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(COM(2004)0273 – C6-0038/2004 – 2004/0097(COD))

Relatore per parere: Jean-Paul Gauzès

PA_Leg

BREVE MOTIVAZIONE

I - Osservazioni preliminari

Il 21 aprile 2004 la Commissione ha approvato un progetto di direttiva per la supervisione della riassicurazione.

La riassicurazione è il trasferimento strutturato di un rischio da un assicuratore a un riassicuratore.

Non esistono attualmente nell'Unione europea norme armonizzate per la vigilanza sulla riassicurazione. L'assenza di un quadro regolamentare ha causato notevoli differenze tra il livello di vigilanza sulle imprese europee di riassicurazione. La coesistenza di normative nazionali divergenti ha generato incertezza fra gli assicuratori diretti (e relativi assicurati), innalzando ostacoli agli scambi nel mercato interno, imponendo procedure farraginose e oneri amministrativi e indebolendo la posizione europea nei negoziati commerciali internazionali (conformemente a quanto afferma la Commissione nelle sue "osservazioni generali" che precedono il testo della direttiva).

Con l'obiettivo di colmare tali lacune e di garantire la sicurezza delle imprese assicuratrici e degli assicurati, il vostro relatore sostiene il principio di una direttiva sulla riassicurazione che intenda fissare un quadro giuridico che impone la vigilanza prudenziale della riassicurazione nella Comunità. È opportuno altresì sottolineare l'importanza del mantenimento di un buon livello di sicurezza per le compagnie di assicurazione, in particolare per le piccole compagnie o le casse mutue fortemente dipendenti dal loro riassicuratore.

Il regime proposto per la riassicurazione è quello già fissato per l'attuazione del mercato interno nel settore delle assicurazioni e degli altri servizi finanziari: autorizzazione unica da parte del paese membro d'origine dell'impresa assicuratrice di riassicurazione e controllo prudenziale finanziario da parte delle stesse autorità, tenendo conto dell'armonizzazione realizzata dall'attuale direttiva.

I lavori condotti in seno al Consiglio dovrebbero consentire di individuare un compromesso soddisfacente a breve termine, nell'attesa di una direttiva "solvibilità II", sui punti quali le norme di investimento unicamente qualitative, il margine di solvibilità o ancora un periodo di transizione fino al 2010 per le garanzie, la qual cosa si iscrive senza difficoltà nella prospettiva dei negoziati di riconoscimento reciproco con gli Stati Uniti.

Per il futuro sarà certamente opportuno introdurre delle norme quantitative armonizzate minime sugli investimenti, sull'esempio di quanto è stato applicato all'assicurazione diretta.

II - Osservazioni del relatore

Il vostro relatore ritiene che la base giuridica della presente proposta di direttiva non crei alcun problema. Si tratta degli articoli 47, paragrafo 2, e 55 del trattato, che consentono l'adozione di misure comunitarie dirette al completamento del mercato interno nel settore dei servizi. La riassicurazione rientra in questo obiettivo.

La direttiva, che costituisce lo strumento più appropriato per raggiungere gli obiettivi perseguiti, rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Infatti, la proposta di direttiva sulla riassicurazione non va oltre ciò che è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 CONSIDERANDO 19

(19) È necessario che sia fatto obbligo all'impresa di riassicurazione esercente la riassicurazione dell'assicurazione credito, ove la riassicurazione del credito rappresenti una parte minore delle sue attività, di costituire accantonamenti di perequazione che non rientrino nel suo margine di solvibilità; che questi accantonamenti siano calcolati in conformità di uno dei quattro metodi, considerati equivalenti, previsti dalla direttiva 73/239/CE; che la presente direttiva dia facoltà allo Stato membro d'origine di disporre che anche le imprese di riassicurazione aventi la sede principale sul suo territorio costituiscano accantonamenti di perequazione per rischi diversi dalla riassicurazione del credito, applicando le norme di quello Stato membro d'origine.

(19) È necessario che sia fatto obbligo all'impresa di riassicurazione esercente la riassicurazione dell'assicurazione credito, ove la riassicurazione del credito rappresenti una parte minore delle sue attività, di costituire accantonamenti di perequazione che non rientrino nel suo margine di solvibilità; che questi accantonamenti siano calcolati in conformità di uno dei quattro metodi, considerati equivalenti, previsti dalla direttiva 73/239/CE; che la presente direttiva dia facoltà allo Stato membro d'origine di disporre che anche le imprese di riassicurazione aventi la sede principale sul suo territorio costituiscano accantonamenti di perequazione per rischi diversi dalla riassicurazione del credito, applicando le norme di quello Stato membro d'origine. ***A seguito dell'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 4 (International Financial Reporting Standards - Norme internazionali in materia di informativa finanziaria) è opportuno che la presente direttiva chiarisca il trattamento prudenziale da riservare agli accantonamenti di perequazione costituiti in conformità della***

¹ GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

direttiva.

Motivazione

E' necessario un ulteriore chiarimento per quanto concerne il trattamento prudenziale da riservare agli accantonamenti di perequazione costituiti in conformità della direttiva.

Emendamento 2
Considerando 20

(20) Ogni impresa di riassicurazione deve disporre di attivi a garanzia degli accantonamenti tecnici che tengano conto del tipo di operazioni effettuate, in particolare della natura, dell'importo e della durata dei regolamenti di sinistri previsti, in modo da garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, la qualità, il rendimento e la congruenza dei suoi investimenti; ogni impresa di riassicurazione deve provvedere a diversificare e disperdere opportunamente tali investimenti in modo da poter reagire con adeguatezza a un contesto economico variabile, in particolare alle tendenze dei mercati finanziari e dei mercati immobiliari, o a eventi catastrofici di grande impatto.

(20) Ogni impresa di riassicurazione deve disporre di attivi a garanzia degli accantonamenti tecnici **e degli accantonamenti di perequazione** che tengano conto del tipo di operazioni effettuate, in particolare della natura, dell'importo e della durata dei regolamenti di sinistri previsti, in modo da garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, la qualità, il rendimento e la congruenza dei suoi investimenti; ogni impresa di riassicurazione deve provvedere a diversificare e disperdere opportunamente tali investimenti in modo da poter reagire con adeguatezza a un contesto economico variabile, in particolare alle tendenze dei mercati finanziari e dei mercati immobiliari, o a eventi catastrofici di grande impatto.

Motivazione

Aggiunta di carattere tecnico.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 29

(29) È importante disporre che le imprese di riassicurazione aventi la sede principale fuori della Comunità ed esercenti la riassicurazione nella Comunità non siano oggetto di un trattamento **in definitiva** più

(29) È importante disporre che le imprese di riassicurazione aventi la sede principale fuori della Comunità ed esercenti la riassicurazione nella Comunità non siano oggetto **di disposizioni tali da determinare**

favorevole di quello riservato alle imprese di riassicurazione aventi la sede principale in uno Stato membro.

un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese di riassicurazione aventi la sede principale in uno Stato membro.

Motivazione

Chiarimento tecnico.

Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

c) *succursale*: qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di riassicurazione;

c) *succursale*: qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di riassicurazione.

È assimilata a un'agenzia o succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di un'agenzia o succursale, ma si manifesta tramite un semplice ufficio, gestito da personale dipendente dall'impresa, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa alla stessa stregua di un'agenzia;

Motivazione

Armonizzazione con la definizione di cui all'articolo 1, lettera b), della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 concernente l'assicurazione diretta sulla vita.

Emendamento 5
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

d) *stabilimento*: sede principale, succursale di un'impresa di riassicurazione, ***tenendo conto della lettera c)***;

d) *stabilimento*: sede principale, ***agenzia o*** succursale di un'impresa di riassicurazione;

Motivazione

Armonizzazione con la definizione di cui all'articolo 1, lettera c), della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 concernente l'assicurazione

diretta sulla vita.

Emendamento 6
Articolo 2, paragrafo 1, lettera i)

i) *partecipazione qualificata*: il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa, o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione;

i) *partecipazione qualificata*: il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa, o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione.

Ai fini dell'applicazione di questa definizione nel contesto degli articoli 7 e 14 e delle altre quote di partecipazione di cui all'articolo 14, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE;

Motivazione

Armonizzazione con la definizione di cui all'articolo 1, lettera j), della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 concernente l'assicurazione diretta sulla vita.

Emendamento 7
Articolo 2, paragrafo 1, lettera k)

k) *impresa figlia*: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

k) *impresa figlia*: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ***ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata figlia dell'impresa madre cui fanno capo tali imprese;***

Motivazione

Armonizzazione con la definizione di cui all'articolo 1, lettera l), della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 concernente l'assicurazione diretta sulla vita.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 1, lettera m) ii)

ii) **da un legame di controllo**, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

ii) **dal controllo: la relazione tra l'impresa madre e una figlia**, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione di analoga **natura** tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; **ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre cui fanno capo tali imprese.**

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo ad una stessa persona da un legame di controllo.

Motivazione

Armonizzazione con la definizione di cui all'articolo 1, lettera r) ii), della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 concernente l'assicurazione diretta sulla vita.

Emendamento 9

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA N BIS) (nuova)

n bis) impresa finanziaria: uno dei seguenti enti:

i) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'articolo 1, punti 5 e 23, della direttiva 2000/12/CE; ovvero

ii) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; ovvero

iii) una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE.

Motivazione

È necessario prevedere la definizione di "impresa finanziaria".

Emendamento 10
Articolo 2, paragrafo 2

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), è assimilata a un'agenzia o succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa sul territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di succursale o agenzia, bensì consiste in un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa alla stregua di un'agenzia. **soppresso**

Ai fini del paragrafo 1, lettera i), e nel contesto degli articoli 12, 19, 20 e 21 e delle altre quote di partecipazione di cui all'articolo 14, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva 2001/34/CEE.

Ai fini del paragrafo 1, lettera k), l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre cui fanno capo tali imprese.

Ai fini del paragrafo 1, lettera m), l'impresa figlia di un'impresa figlia è considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Ai fini del paragrafo 1, lettera m), si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

Motivazione

Tali disposizioni sono state interamente riprese all'articolo 2, paragrafo 1, dagli emendamenti precedenti.

Emendamento 11
Articolo 18

Alle condizioni previste dal diritto nazionale, gli Stati membri autorizzano le imprese di riassicurazione **con** sede principale sul loro territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio **di contratti, compresi quelli sottoscritti** in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, a un cessionario stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario di cui al capo 3.

Alle condizioni previste dal diritto nazionale, gli Stati membri autorizzano le imprese di riassicurazione **la cui** sede principale **è stabilita** sul loro territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio, **che è stato sottoscritto** in regime di libero stabilimento o **in regime** di libera prestazione di servizi, a un cessionario stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario di cui al capo 3.

Motivazione

Armonizzazione con la definizione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 concernente l'assicurazione diretta sulla vita.

Emendamento 12

Articolo 28, paragrafo 1, parte introduttiva

1. Gli articoli **da 24 a 27** non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, quando esistono più autorità competenti, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e:

1. Gli articoli 24 **e** 27 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, quando esistono più autorità competenti, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e:

Motivazione

Armonizzazione con la definizione di cui all'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 concernente l'assicurazione diretta sulla vita.

Emendamento 13

ARTICOLO 57, PUNTO 5

Articolo 17 ter (Direttiva 73/239/CEE)

(5) E' inserito l'articolo 17 seguente:

"Articolo 17 ter

1. **Se, in conformità dell'articolo 56, lettera c), della direttiva 200.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio* [direttiva sulla riassicurazione], la Commissione decide di**

(5) E' inserito l'articolo 17 seguente:

"Articolo 17 ter

1. Gli Stati membri applicano alle imprese di assicurazione aventi la sede principale sul loro territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, gli articoli da

rafforzare gli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 37, paragrafi 3 e 4, di quella direttiva, gli Stati membri applicano alle imprese di assicurazione aventi la sede principale sul loro territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, gli articoli da 35 a 39 della citata direttiva, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 % del premio totale;
- b) i premi di riassicurazione raccolti superano 500 000 EUR;
- c) gli accantonamenti tecnici relativi alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 % degli accantonamenti tecnici totali.

2. L'impresa di assicurazione cui si applica il paragrafo 1 costituisce, per l'insieme delle sue attività, un fondo minimo di garanzia a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 200../CE [direttiva sulla riassicurazione]."

35 a 39 della citata direttiva, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 % del premio totale;
- b) i premi di riassicurazione raccolti superano 500 000 EUR;
- c) gli accantonamenti tecnici relativi alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 % degli accantonamenti tecnici totali.

2. L'impresa di assicurazione cui si applica il paragrafo 1 costituisce, per l'insieme delle sue attività, un fondo minimo di garanzia a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 200../CE [direttiva sulla riassicurazione].

2 bis. Gli Stati membri possono decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 aventi la sede principale sul loro territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, l'articolo 34 della direttiva 200../CE [direttiva sulla riassicurazione], ove ricorra una delle condizioni di cui al paragrafo 1.

In questo caso lo Stato membro interessato esige che tutti gli attivi impiegati dall'impresa di assicurazione a garanzia degli accantonamenti tecnici corrispondenti alle accettazioni in riassicurazione siano delimitati, gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta dell'impresa di assicurazione, senza possibilità di trasferimento.

In tal caso, e unicamente per quanto concerne le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli articoli da 20 a 22 della direttiva 92/49/CEE e all'Allegato I

della direttiva 88/357/CEE.

Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti verifichino la separazione contemplata al secondo comma."

Motivazione

Le disposizioni della direttiva dovrebbero garantire, entro limiti ragionevoli, eque condizioni di concorrenza tra le imprese di riassicurazione e le imprese di assicurazione diretta che praticano l'accettazione in riassicurazione.

Emendamento 14
ARTICOLO 59, PUNTO 8
Articolo 28 bis (Direttiva 2002/83/CE)

(8) E' inserito l'articolo 28 bis seguente:

"Articolo 28 bis

Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione esercenti attività riassicurative

Se, in conformità dell'articolo 56, lettera c), della direttiva 200.././CE del Parlamento europeo e del Consiglio* [direttiva sulla riassicurazione], la Commissione decide di rafforzare gli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 37, paragrafi 3 e 4, di quella direttiva, gli Stati membri applicano alle imprese di assicurazione limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, gli articoli da 35 a 39 della citata direttiva, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 % del premio totale;
- b) i premi di riassicurazione raccolti superano 500 000 EUR;
- c) gli accantonamenti tecnici relativi alle accettazioni in riassicurazione superano il 10% degli accantonamenti tecnici totali."

(8) E' inserito l'articolo 28 bis seguente:

"Articolo 28 bis

Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione esercenti attività riassicurative

1. Gli Stati membri applicano alle imprese di assicurazione aventi la sede principale sul loro territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, gli articoli da 35 a 39 della direttiva 200.././CE del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulla riassicurazione], ove ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 % del premio totale;
- b) i premi di riassicurazione raccolti superano 500 000 EUR;
- c) gli accantonamenti tecnici relativi alle accettazioni in riassicurazione superano il 10% degli accantonamenti tecnici totali.

2. Gli Stati membri possono decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 aventi la sede principale sul loro territorio, limitatamente alle

accettazioni in riassicurazione, l'articolo 34 della direttiva 200../CE [direttiva sulla riassicurazione], ove ricorra una delle condizioni di cui al paragrafo 1.

In questo caso lo Stato membro interessato esige che tutti gli attivi impiegati dall'impresa di assicurazione a garanzia degli accantonamenti tecnici corrispondenti alle accettazioni in riassicurazione siano delimitati, gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta delle imprese di assicurazione, senza possibilità di trasferimento.

In tal caso, e unicamente per quanto concerne le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli articoli da 22 a 26 della direttiva 2002/83//CE.

Gli Stati membri dispongono affinché le loro autorità competenti verifichino la separazione contemplata al secondo comma."

Motivazione

Le disposizioni della direttiva dovrebbero garantire, entro limiti ragionevoli, eque condizioni di concorrenza tra le imprese di riassicurazione e le imprese di assicurazione diretta che praticano l'accettazione in riassicurazione.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio e delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Riferimenti	(COM(2004)0273 – C6-0038/2004 – 2004/0097(COD))
Commissione competente per il merito	ECON
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	JURI 15.9.2004
Cooperazione rafforzata	no
Relatore per parere Nomina	Jean-Paul Gauzès 26.10.2004
Esame in commissione	7.3.2005 31.3.2005
Approvazione degli emendamenti	31.3.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 19 contrari: astensioni:
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Berger, Bert Doorn, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Andrzej Jan Szejna, Jaroslav Zvěřina
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alexander Nuno Alvaro, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Evelin Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Ingo Schmitt, József Szájer
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	